

Pubblicato il 10/12/2020

N. 06048/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03866/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2020, proposto da Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Gaetano Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 19;

*contro*

Comune di Calvi Risorta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Angela Martino, Nicandro Parente, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

a) della Deliberazione di C.C. n. 14 del 28.7.2020, avente ad oggetto "Riapprovazione del rendiconto della gestione e riapprovazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2016"; b) della Deliberazione di C.C. n. 15 del 28.7.2020,

avente ad oggetto *“Documento unico di programmazione – DUP – 2017/2019 – Riapprovazione”*; c) della Deliberazione di C.C. n. 16 del 28.7.2020 avente ad oggetto *“Riapprovazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”*; d) della Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.7.2020 avente ad oggetto *“Riapprovazione del rendiconto della gestione e riapprovazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2017”*; e) della Deliberazione di C.C. n. 18 del 28.7.2020, avente ad oggetto *“Documento Unico di programmazione DUP 2018/2020 – riapprovazione”*; f) della Deliberazione di C.C. n. 19 del 28.7.2020, avente ad oggetto *“Riapprovazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11, D.Lgs. n. 118/2011)”*; g) della Deliberazione di C.C. n. 20 del 28.7.2020 avente ad oggetto *“Riapprovazione del rendiconto della gestione e riapprovazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2018”*; h) della Deliberazione di C.C. n. 21 del 28.7.2020 avente ad oggetto *“Documento unico di programmazione DUP 2019/2020 – Riapprovazione”*; i) della Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.7.2020 avente ad oggetto *“Riapprovazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11, D.Lgs. 118/2011)”*; l) della Deliberazione di C.C. n. 23 avente ad oggetto *“approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2019”*; m) della nota prot. n. 6320 del 27.7.2020, con cui il responsabile del Servizio Economico Finanziario ha messo a disposizione dei consiglieri comunali di Calvi Risorta i pareri dell'organo di revisione sui rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019, sui bilanci di previsione 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 e sui DUP 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021; n) della nota prot. n. 6033 del 21.7.2020 avente ad oggetto *“comunicazione convocazione Consiglio Comunale”*; o) della nota prot. n. 5637 del 13.7.2020; p) della nota prot. n. 5473 del 7.7.2020; q) della nota prot. n. 5474 del 7.7.2020; r) della nota prot. n. 6033 del 21.7.2020; s) di ogni atto presupposto, connesso, conseguente se ed in quanto lesivo della posizione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all'art. 2 del D.P.C.S. n. 134/2020 - il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di consigliere comunale, impugna le epigrafate delibere del 28.7.2020 e gli ulteriori atti in epigrafe recanti riapprovazione dei rendiconti di gestione finanziaria e dei bilanci di previsione di Calvi Risorta, ente per il quale è intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto ex art. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche Tuel).

A sostegno dell'esperito gravame deduce violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, violazione del Tuel, violazione del regolamento di contabilità comunale e del regolamento del consiglio comunale.

In dettaglio, lamenta la violazione del termine dilatorio di 20 giorni (per il rendiconto di gestione) e di 10 giorni (per il bilancio di previsione) che deve intercorrere tra la disponibilità della proposta di deliberazione corredata dalla relazione dell'organo di revisione e la approvazione da parte dell'organo consiliare.

Evidenzia in proposito che le relazioni dell'organo di revisione sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali soltanto in data 27.7.2020, e cioè il giorno precedente all'adunanza del civico consesso, avvenuta il 28.7.2020.

Afferma che la violazione dei predetti termini non ha consentito di svolgere il proprio ufficio, cagionando un *vulnus* alle prerogative consiliari.

Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

Il Comune non si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio.

Alla camera di consiglio del 18.11.2020 fissata per l'esame della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., sussistendo i presupposti di legge e dandone avviso alle parti presenti.

Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, non può dubitarsi in ordine all'ammissibilità del gravame, in considerazione della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, nella spiegata qualità di consigliere comunale. Difatti, il vizio denunciato con il ricorso - con specifico riferimento al mancato rispetto del termine per l'invio della relazione dell'organo di revisione - si sostanzia nella lesione del diritto all'ufficio, quindi attiene all'esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivo o lesivo delle funzioni consiliari.

Secondo consolidato orientamento del giudice amministrativo, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *ius ad officium*; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi

dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3446/2014; T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 4570/2015; T.A.R. Salerno, n. 230/2015).

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Riguardo al rendiconto di gestione, l'art. 227 del Tuel dispone che *“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”*. Al comma secondo la norma prevede che *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”*.

Il comma 5 del predetto articolo aggiunge che *“al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”* e tale ultima disposizione, alla lett. p), ricomprende la relazione del collegio dei revisori dei conti tra i documenti da allegare al rendiconto della gestione. L'art. 114, commi 2 e 3, del regolamento di contabilità comunale di Calvi Risorta dispone che la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, lo schema e la relazione dell'organo di revisione vengono messi a disposizione dei consiglieri comunali entro il 10 aprile, mentre la successiva approvazione avviene entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce, confermando quindi il predetto termine di 20 giorni.

Ebbene, è emersa in maniera incontestata che la relazione dell'organo di revisione non è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali tempestivamente, ma solo il giorno antecedente alla delibera consiliare.

Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al bilancio di previsione.

In proposito, l'art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 rimette ai regolamenti di contabilità dei Comuni la previsione di un "congruo termine" per gli adempimenti relativi alla predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati, nonché la previsione dei termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.

In linea con tale disposizione, il regolamento di contabilità del Comune di Calvi Risorta prescrive all'art. 32, comma 5, che lo schema del bilancio di previsione e tutti i documenti allegati (tra i quali figura la relazione del collegio dei revisori dei conti ex artt. 172, comma 1, del Tuel e 11, comma 3, lett. 'h' del D.Lgs. n. 118/2011) devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria 10 giorni prima la data prevista per l'approvazione del bilanci e dell'avvenuto deposito è data notizia ai componenti del civico consesso al fine di consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

Anche con riguardo all'approvazione del bilancio di previsione, pertanto, sussiste violazione del termine dilatorio, visto che la messa a disposizione del parere dell'organo di revisione relativo alla documentazione contabile è avvenuta solo il giorno precedente alla deliberazione consiliare.

Sul punto il Collegio non ritiene di doversi discostare dai propri precedenti (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 4412/2017, n. 2844/2017, n. 3710/2018), con cui si è statuito che il mancato rispetto del termine sancito dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dei revisori dei conti integra uno specifico profilo di legittimità e determina la lesione del cd. *ius ad officium* dei consiglieri comunali (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3710/2018).

Peraltro, come rilevato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 6473/2018), indipendentemente dall'imputabilità del comportamento che ha condotto alla mancata messa a disposizione nei tempi prescritti della relazione dell'organo di revisione, ciò che rileva in questa sede è che la stessa non è stata tempestivamente depositata, con chiaro *vulnus* delle prerogative dei consiglieri comunali.

Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, all'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento degli atti impugnati.

La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Calvi Risorta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all'art. 2 del D.P.C.S. n. 134/2020 - con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO